TRIBUNALE DI VASTO

Procedura Esecutiva n. 128/2012 R.G.Es.Imm.

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il sottoscritto Avv. Marzocchetti Francesco, con studio a Vasto, in via Palizzi n.1, tel.0873 365463 o 335 5269042, delegato ai sensi dell'art. 591/bis c.p.c. dal G.E. Dott. David Tommaso con ordinanza in data 12/07/2026 al compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva iscritta al n. 128/2012 R.G.Es. Imm. del Tribunale di Vasto,

AVVISA

che il giorno **martedì 09 febbraio 2027 alle ore 16.30** e prosieguo, innanzi a sé e presso il suo studio procederà all'esame delle offerte ed alla

VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei beni immobili di seguito descritti al prezzo base d'asta indicato in calce a ciascun lotto.

DESCRIZIONE IMMOBILI

LOTTO UNICO – Piena Proprietà 1/1 di n.3 unità immobiliari, di cui due abitative facenti parte di un fabbricato in Condominio denominato "La Mimosa", suddiviso in tre scalinate, 6 livelli fuori terra ed un interrato. Le unità in vendita sono servite dalla scalinata e dall'ascensore della scala "B" con ingresso condominiale alla Via Giulio Cesare n.36 del Comune di Vasto. L'edificio si trova in adiacenza al Palazzo di Giustizia all'interno della zona edificata conosciuta come "lottizzazione D'Avalos". Le unità sono tutte ultimate. L'abitazione principale è situata al quarto piano, sviluppa una superficie utile netta di circa Mq.96 e si compone di ingresso, cucina con caminetto, soggiorno, tre camere, corridoio e due bagni, munita di due balconi che hanno uno sviluppo lordi di circa mq.14,30.

L'abitazione secondaria è posta al quinto piano sottotetto ed è perfettamente sovrastante l'altra, sviluppa allo stato attuale una superficie netta di circa mq.74 e si compone di un ingresso e cucina-soggiorno, in ambiente unico, un bagno e camera da letto da cui si accede al terrazzo di circa mq.17.

Box auto posto al piano interrato. L'unità è ultimata, sviluppa una superficie utile netta di circa mq.30, e si compone di un unico ambiente al cui interno insiste un pilastro con annessa colonna di scarico da cui si riscontrano segni di infiltrazioni.

Le unità immobiliari sono distinte in catasto fabbricati con i seguenti dati:

Fg.34 – particella 1549 – subalterno 72 (l'appartamento al quarto piano) – subalterno 73 (l'appartamento al quinto piano sottotetto) e subalterno 45 (il box auto).

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

L'appartamento al quarto piano (sub.72) e il box auto (sub.45) non risultano essere stati oggetto di interventi edilizi che abbiano reso inefficace il certificato di abitabilità-agibilità rilasciato per l'intero stabile il 17/07/1996. L'unità del quinto piano sottotetto ha destinazione abitativa priva di titolo legale e non è suscettibile di sanatoria edilizia, per cui è priva di agibilità. Può però essere ripristinata la originaria destinazione non abitativa e quindi recuperare le condizioni di conformità. Valore stimato dell'intero lotto: €.200.000,00 (euro duecentomila/00).

PREZZO BASE D'ASTA: Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero euro).

Offerte minime in aumento: **Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero euro)**.

OFFERTA MINIMA VALIDA: **Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero euro)** (art. 571, II comma, c.p.c.).

I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima dell'esperto (Geom. La Palombara Giampiero datata 05/04/2026), in visione presso il professionista delegato e consultabile sul sito internet www.astalegale.net, la cui conoscenza integrale è presupposto per la partecipazione alla vendita.

I predetti immobili vengono posti in vendita (con assoggettamento al pertinente regime fiscale e imposte come per legge), a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia, anche in relazione alla vigente normativa urbanistico-edilizia, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni, azioni, nonché gli inerenti oneri, servitù attive e passive.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

L'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, c. 3 c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al G.E apposito ordine di liberazione, che attuerà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

L'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sui siti internet di pubblicità di titolarità dei gestori della vendita;

La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA.

Salvo quanto sopra evidenziato, i beni risultano gravati da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli delle quali verrà ordinata, ove consentito, la cancellazione con il decreto di trasferimento, formalità che verrà espletata dal professionista delegato a spese della procedura e senza oneri per l'aggiudicatario, il quale, come disposto nell'ordinanza di delega, ne dovrà comunque anticipare le spese.

NOTIZIE URBANISTICHE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Come risulta dalla perizia tecnica del C.T.U. La Palombara Giampiero, alla quale si fa espresso riferimento per una più puntuale descrizione dell'immobile oggetto della presente vendita e della relativa situazione giuridica e di fatto, risulta che i titoli abilitativi della costruzione originaria del fabbricato fanno riferimento alla Concessione Edilizia n. 530/89 del 17.05.1990 e successiva Variante in corso d'opera di cui alla Concessione Edilizia in sanatoria n. 449/91 del 07.12.1991.

In data 17.07.1996 il Comune di Vasto ha rilasciato per lo stabile in questione Certificato di Abitabilità-Agibilità.

In data 27.07.1998 l'allora proprietaria XXX ha ottenuto dal Comune di Vasto Concessione Edilizia n. 106/98 del 27.07.1998 per l'esecuzione dei lavori di "*realizzazione di un terrazzino*

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

e rifiniture interne locale soffitta/sottotetto fabbricato scala B" con la prescrizione che il sottotetto non diventasse abitabile. In data 20.06.2000 la stessa titolare, facendo presente di non aver eseguito i lavori precedentemente autorizzati, richiedeva nuova autorizzazione. In data 30.06.2000 veniva emessa la Concessione Edilizia n. 109/2000 con la quale si autorizzava nuovamente l'esecuzione dei lavori di cui alla precedente C.E. 106/98 considerata "DECADUTA". Anche per quest'ultima autorizzazione però non ha fatto seguito alcuna comunicazione di Inizio Lavori nonostante lo stato dei luoghi dimostri che gli interventi edilizi siano stati integralmente eseguiti. Oggi la porzione sottotetto ha destinazione abitativa e costituisce un'unità a sè stante dall'abitazione sottostante. L'attuale destinazione d'uso di tale porzione non risulta essere stata mai autorizzata e quindi è da ritenere illegale, non condonabile. Il mutamento di destinazione d'uso del sottotetto non è suscettibile né di sanatoria né di Condono e pertanto andranno rimosse tutte le opere, gli impianti e le dotazioni che oggi consentono l'uso abitativo di tale unità, con costi quantificati dal Geom. La Palombara in circa euro diecimila, spesa di cui si è tenuto conto nella determinazione del valore di stima.

Il box-auto e l'appartamento al 4° piano, pignorati, risultano invece non essere stati interessati da interventi edilizi che abbiano reso inefficace il Certificato di Abitabilità-Agibilità del 1996.

Gli immobili al quarto e quinto piano risultano dotati degli attestati di prestazione energetica.

DISPONIBILITA' DEL BENE. Il bene risulta libero.

RICHIESTE DI VISITA. Per visitare l'immobile tramite il nominato Custode Giudiziario "Istituto Vendite Giudiziarie Abruzzo", con sede in Pescara alla Via Arrone n. 17, (Tel. 085.9436430, Fax 085.9436431) va effettuata prenotazione di visita sul "Portale delle Vendite Pubbliche" (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it), nonché solo nel caso in cui vi siano disservizi informatici, mediante richiesta diretta ai recapiti di posta ivgpescara1@gmail.com e ivgpescara@pec.it.

Ai sensi dell'art. 570 cpc, maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

MODALITA' DELLA VENDITA

Le offerte di acquisto relative agli immobili sopra descritti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno precedente a quello fissato per l'esame delle stesse e, quindi, **improrogabilmente entro le ore 23:59 del giorno 08 febbraio 2027**, a pena di inefficacia dell'offerta.

Si ricorda che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

intermediazione e che eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita.

Le offerte di acquisto (**in bollo**) potranno essere presentate unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c., sino alle ore 23.59 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).

A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015 (detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15). L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della Giustizia; in caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Servizi/Pagamenti online tramite pagoPA – utenti non registrati/Bollo su documenti" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo https://pst.giustizia.it.

La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato .xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata alla PEC con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale. La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

CONTENUTO DELL'OFFERTA. L'offerta, **in bollo telematico**, dovrà contenere:

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, la residenza, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Per le persone giuridiche andrà indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese e le generalità del legale rappresentante. Inoltre andrà allegata la visura camerale CCIAA aggiornata (non più di tre mesi) dalla quale risulti la costituzione della stessa ed i poteri dell'offerente, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta).

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del delegato alle operazioni di vendita;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita;

i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale);

j) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;

k) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

m) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste (sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante);

n) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

1) copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
2) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
3) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
4) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in entrambi i casi, l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata, devono essere rogati da Notaio), nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
5) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

6) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
7) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
8) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc., effettuate in separato modulo;

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE. La cauzione andrà versata esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato ad Astalegale.net Spa, gestore della vendita telematica, acceso presso la Banca Sella, Via Italia, 2, Biella (VC) con il seguente codice IBAN: **IT 75A0326822300052136399670** e con unica causale "ASTA" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto, ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA. Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale telematica delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, nel giorno e ora indicati in intestazione; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

GARA. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta. La gara avrà **durata di 48 ore** a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi. Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare **offerte in aumento, cioè rilanci**, nel rispetto dell'importo minimo di **€.3.000,00** per ciascun rilancio, a pena di inefficacia e qualora vengano effettuate offerte in aumento negli **ultimi 10 minuti** della gara, la stessa **sarà prorogata** automaticamente di **ulteriori 10 minuti** in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento, ma comunque **fino ad un massimo di dodici prolungamenti** (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti).

Il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e con sms.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato disporrà la vendita a favore del migliore offerente da scegliersi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: a parità di prezzo offerto, maggiore importo della cauzione prestata; a parità di cauzione prestata, minor tempo indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di termine per il versamento del saldo prezzo, priorità temporale del deposito dell'offerta, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE. Se l'aggiudicatario è un avvocato che ha presentato l'offerta per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato **nei tre giorni**

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale **notarile**, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al_delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, ed i documenti comprovanti poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) e il pagamento del fondo spese per gli oneri accessori, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, dovranno essere versati mediante bonifici sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva che verrà indicato dal delegato all'aggiudicatario.

Il termine per il deposito del saldo del prezzo e del fondo spese (**non** soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario e comunque non potrà essere superiore al termine di legge di 120 giorni.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.

Qualora l'aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto.

Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli, **pari al 20% del prezzo di aggiudicazione** da versare sul medesimo conto corrente della procedura. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che **il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto** (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) **comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione**, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

SI AVVERTE

a. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c..

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio all'ordinanza di delega del 12/07/2026 ed alla normativa in vigore.

Vasto, li 29/10/2026

Il professionista delegato

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009